



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

dott. Francesca Miconi Presidente Relatore

dott. Maura Mancini Giudice

dott. Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. **104/2023** promosso ex art. 66
e 268 CCI da:

SANGIORGI STEFANIA (*Cod. Fisc. SNGSFN79C46C573H*)

E

SANGIORGI MAURO (*Cod. Fisc. SNGMRA52A15H294Q*)

DEBITORI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 24.8.2023 ,
SANGIORGI MAURO e SANGIORGI STEFANIA ,
rispettivamente padre e figlia, quest'ultima ex imprenditrice non più
attiva e cancellata da oltre un anno dal RRII , il padre terzo datore di
ipoteca in occasione di un finanziamento fondiario a suo tempo
contratto dalla figlia , attualmente il primo pensionato, la seconda
casalinga , hanno chiesto ai sensi dell'art. 268, comma 1 CCI e dell'art
66 CCII la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione



controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18.08.2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20.9.2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* articoli 27, commi 2 e 3 CCI, poiché i ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario del Tribunale di Rimini;

ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che la norma relativa alle procedura familiari è collocata tra le disposizioni generali sulle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, disposizioni generali in cui è inserito anche l'art. 65, il quale richiama, tra le norme applicabili agli strumenti a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), sia quelle del capo II del titolo IV (procedure negoziali), sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso di specie i ricorrenti appartengono ad un unico nucleo familiare e l'indebitamento ha origine comune;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale



richiesto dall'art 39, commi 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti dall'art 269, comma 2, CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- sussista lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. C CCI, poiché il loro patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni dei debitori, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCI l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata (a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 del citato decreto o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in



conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

preso atto che il debitore SANGIORGI MAURO percepisce una pensione annua, al netto dell'IRPEF e delle Addizionali regionale e comunale, di € 25.843,00 (v. dichiarazione dei Redditi relativa al 2021, depositata nel 2022), che corrisponde ad una disponibilità mensile netta, per 12 mesi, di circa € 2.153,00;

che SANGIORGI STEFANIA è casalinga e non percepisce reddito;

che il nucleo familiare dei sovraindebitati è composto anche del coniuge della debitrice, dotato di un reddito mensile netto di circa € 1930,00, per 12 mesi, nonché di due figli minori;

ritenuto che – ferma la intangibilità del reddito del coniuge della Sangiorgi, il quale non partecipa procedura, ma che certamente è tenuto a curare sia il mantenimento dei figli , sia il sostentamento dell'intero nucleo , – la quota di reddito di SANGIORGI MAURO destinata al suo mantenimento ed a quello della famiglia debba essere quantificata tenendo conto dell'apporto del genero; la quota restante della pensione sarà acquisita alla liquidazione e destinata ai creditori;

ritenuto – con riguardo al suddetto reddito percepito dal Sangiorgi Mauro - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c. (per la quota di 1/2, stante il simultaneo concorso di più tipologie di debito e quindi l'applicabilità del comma 5 della norma);

Ritenuto che, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del Sangiorgi Mauro ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI –



comprensiva della quota impignorabile , che integra il suo limite minimo - debba essere determinata come segue:

considerato un fabbisogno familiare complessivo adeguatamente superiore alla somma di € 1870 proposta dai ricorrenti – somma che i Gestori della crisi hanno ritenuto assolutamente insufficiente, perché corrispondente alla soglia di povertà assoluta rilevata dall'ISTAT per 2021 - , e valutato il reddito mensile del genero convivente e padre dei minori (come sopra riferito) , la quota di pensione da lasciare nella disponibilità del sovraindebitato pensionato è quantificabile in € 1400 mensili, con acquisizione alla liquidazione del residuo (secondo la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2021, € 753);

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito/pensione dal ricorrente Sangiorgi mauro venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni e che , di conseguenza, tutti i beni mobili ed immobili dei ricorrenti debbano essere messi a disposizione del liquidatore;

ritenuto che detta considerazione debba valere anche per le autovetture, che potranno essere utilizzate dai debitori per le esigenze lavorative fino alla vendita, salva diversa richiesta del liquidatore alla luce della valutazione di economicità della liquidazione, in relazione al verosimile valore di realizzo ;



ritenuto che ai sensi dell'art 270, comma 2, lett. b) CCI debba essere nominato liquidatore l'Avv Marco Adamo – essendo opportuno ridurre le spese di liquidazione con compenso ad uno solo dei Gestori della crisi e tenuto presente che, in caso di dissenso fra i due professionisti, non potrebbe formarsi una maggioranza;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **SANGIORGI STEFANIA** (Cod. Fisc. *SNGSFN79C46C573H*) e **SANGIORGI MAURO** (Cod. Fisc. *SNGMRA52A15H294Q*)

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi;

Nomina Liquidatore l'Avv Marco Adamo, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione compresi gli autoveicoli;

dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di formazione del sovraindebitamento, risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti nei limiti indicati in parte motiva;



Dispone che il liquidatore:

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

- Inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese;

- Trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo PEC a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;

- Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;

- Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande, attivi la procedura di formazione dello stato passivo *ex art 273 CCI*;

- Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se i ricorrenti stiano cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione, secondo le previsioni degli articoli 280 e 282 CCI; il rapporto, dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed ai debitori;

Inoltre, il Liquidatore:

- In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al



Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCI; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;

- al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 21-9-2023

Il Presidente

dott. Francesca Miconi

